Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"* e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l'articolo 13 - *quaterdecies*, il quale, al comma 1, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

VISTO il comma 2 dell'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge n. 137 del 2020, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del fondo indicato al capoverso precedente tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";*

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 e, in particolare, la Tabella 4 Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità n. 10 "Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese" – Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" – Programma 2 "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" – Azione 2 "Sviluppo, promozione,

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore", con cui è stata attribuita al capitolo di nuova istituzione n. 5240 "Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del terzo settore" una disponibilità, in termini di competenza e di cassa, di 70 milioni di euro per il 2021";

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ed in particolare l'articolo 14, comma 1, che incrementa il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge n. 137 del 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'articolo 1-*quater* che incrementa la dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge n. 137 del 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, previa intesa sancita nella seduta del 7 ottobre 2021 della Conferenza Stato-Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 ottobre 2021 e registrato dalla Corte dei conti al n. 2867 in data 19 novembre 2021, con il quale, in attuazione dell'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge n. 137 del 2020, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore;

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 ottobre 2021, in ragione dell'eterogeneità delle categorie degli enti beneficiari, riconducibili solo in misura limitata agli enti del Terzo settore, demanda ad un separato provvedimento la fissazione dei criteri di ripartizione dell'importo di 20 milioni di euro aventi il vincolo di destinazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2021;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che, ai fini dell'accesso al contributo, l'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2021 richiede l'esercizio da parte della platea dei soggetti beneficiari della misura ivi contemplata, di attività di prestazione di servizi attratti nella competenza delle Regioni e delle Province autonome;

RILEVATA la necessità di stabilire i criteri di ripartizione della residua dotazione finanziaria del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, al fine di consentire l'integrale utilizzo delle risorse ad esso afferenti;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 16 dicembre 2021

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, stabilisce i criteri di ripartizione dell'importo di 20 milioni di euro destinato, ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, agli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Articolo 2
(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome, secondo il criterio della popolazione residente, di età pari o superiore a 75 anni, con riferimento ai più recenti dati ISTAT in materia.

2. In applicazione del criterio di cui al comma 1, il riparto delle risorse avviene secondo le quote riportate nella sottostante tabella:

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Regione/Prov. Autonoma	Popolazione = >75 anni %	Importo
Piemonte	8,21%	1.642.379,00 €
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	0,22%	43.359,00 €
Liguria	3,37%	674.548,00 €
Lombardia	16,61%	3.322.463,00 €
Provincia Autonoma Bolzano /Bozen	0,79%	158.486,00 €
Provincia Autonoma Trento	0,87%	174.893,00 €
Veneto	8,27%	1.653.853,00 €
Friuli-Venezia Giulia	2,39%	477.800,00 €
Emilia-Romagna	8,06%	1.611.537,00 €
Toscana	7,13%	1.425.816,00 €
Umbria	1,72%	343.072,00 €
Marche	2,88%	575.439,00 €
Lazio	9,18%	1.836.109,00 €
Abruzzo	2,27%	454.887,00 €
Molise	0,55%	109.762,00 €
Campania	7,28%	1.456.601,00 €
Puglia	6,26%	1.251.328,00 €
Basilicata	0,93%	185.244,00 €
Calabria	2,92%	583.543,00 €
Sicilia	7,30%	1.459.451,00 €
Sardegna	2,80%	559.430,00 €
Totali	**100,00%**	**20.000.000,00 €**

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, aventi il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2021, saranno ripartite tra le Regioni e le Province autonome utilizzando il medesimo criterio di cui al comma 1.

Articolo 3
(Utilizzo delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano svolto nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 le attività indicate nel medesimo articolo e che siano titolari di autorizzazione al funzionamento, ai sensi della normativa regionale o provinciale di riferimento.
2. L'erogazione del contributo avviene su istanza da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, da presentarsi esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica disponibile all'indirizzo *servizi.lavoro.gov.it,* entro il termine perentorio e con le modalità indicati con apposito provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da pubblicarsi sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente decreto non è cumulabile con la misura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Articolo 4
(Liquidazione ed erogazione delle risorse)

1. Il contributo assegnato a ciascun ente richiedente sarà determinato sulla base della seguente formula: totale delle risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma/numero di domande ammesse, presentate dai soggetti beneficiari aventi sede legale nel corrispondente territorio regionale o provinciale.
2. Il contributo è erogato a favore dei soggetti beneficiari dalle Regioni e dalle Province autonome a valere sulle risorse ad esse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella misura riportata nella tabella di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Entro sei mesi dal trasferimento delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni relative ai flussi finanziari afferenti alla misura di sostegno, con specifico riguardo all'ammontare delle risorse erogate e al numero delle organizzazioni beneficiare, distinte per le tipologie indicate dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2021.
4. Eventuali economie sono riversate dalle Regioni e dalle Province autonome all'entrata del bilancio dello Stato, entro 90 giorni dalla richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 5
(Controlli)

1. Ai fini dell'ammissione al contributo, le Regioni e le Province autonome, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, verificano che i soggetti richiedenti siano titolari dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale o provinciale di riferimento.

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio, per i controlli di rispettiva competenza.

Roma, 10 GEN 2022

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Daniele Franco